

REPUBBLICA ITALIANA



**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PESCARA**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LUIGINA TIZIANA MARGANELLA in funzione di GIUDICE del LAVORO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 26.03.2014

PROMOSSO DA

GENERAL SCAVI ABRUZZO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, via L. Muzii n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi D'Andreagiovanni, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- Parte ricorrente -

CONTRO

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, via Falcone e Borsellino n. 38, presso lo studio dell'Avv. Barbara Chiaversoli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

- parte resistente -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: coma da atti introduttivi e verbale di udienza del 26.03.2014



MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data 13.12.2010, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2527/2010, emesso dal Tribunale di Pescara in favore della Cassa Edile della Provincia di Pescara, con il quale le era stato ingiunto di pagare, la somma complessiva di € 48.188,00, oltre accessori, spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate come in decreto.

La somma monitoriamente attivata trae origine da un credito avanzato dalla Cassa Edile a titolo di contributi ordinari calcolati per il lasso temporale “dal mese di aprile al mese di febbraio 2009 al mese di luglio 2010 oltre contributi aggiuntivi al Fondo di Assistenza da calcolarsi ... al momento dell’effettivo pagamento”.

La opponente adiva l’intestato Tribunale affinché, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, o, almeno, venisse riconosciuta la debenza della società in una misura minore, eccependo, in via preliminare, l’inapplicabilità alla General Scavi Abruzzo del CCNL delle Imprese Edili ed il difetto di legittimazione attiva della Cassa Edile, nonché, nel merito, l’infondatezza della pretesa. Precisava, in particolare, l’opponente di aver versato direttamente ai singoli lavoratori le quote degli accantonamenti di spettanza di costoro.

La Cassa Edile insisteva per il rigetto della domanda, siccome infondato.

Verificata la regolare costituzione delle parti, la causa veniva istruita ed, all’esito, discussa e decisa all’odierna udienza.

Il ricorso risulta infondato e merita, pertanto, di essere disatteso.

Come è dato rilevare dalla premessa in narrativa, la pretesa azionata dall’Ente resistente in forza del provvedimento monitorio oggetto di gravame nel presente giudizio trae origine dalla azione di recupero sia degli accantonamenti sia dei contributi non versati dalla General Scavi Abruzzi, sulla scorta anche delle denunce dei lavoratori occupati per il periodo febbraio 2009/luglio 2010, trasmesse alla opposta dall’opponente stesso, nella misura dei conteggi operati dalla Cassa in riferimento ai parametri del CCNL Piccola e Media Impresa, come da dichiarazione del Presidente p.t. del 20.09.2010. Né su tale circostanza, ossia del mero errore materiale operato dalla Cassa nella indicazione



del CCNL assunto a parametro di riferimento, risultano delle specifiche e circostanziate contestazioni da parte della società, (Cassazione civile 09 marzo 2012 n. 3727).

Nello specifico, come emerge dalla documentazione presente agli atti di causa, in uno con le risultanze dell'istruttoria espletata, si evince chiaramente la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Cassa Edile.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l'obbligo del datore di lavoro di versare tali accantonamenti contributivi abbia natura contrattuale e derivi dalla adesione, diretta o indiretta, alla contrattazione collettiva che disciplina la materia. Circostanza sussistente nella fattispecie, avuto riguardo alla dichiarazione proveniente dallo stesso opponente che confermava di avere aderito alla specifica contrattazione di categoria Edilizia Piccola e Media Impresa, assunta dalla Cassa Edile come riferimento.

La Cassa Edile, la quale è obbligata a pagare ai lavoratori le somme dovute per accantonamenti dal datore (che, pur "per facta concludentia", sia iscritto al relativo rapporto) anche ove questi non le abbia versato tali somme, è contestualmente legittimata a richiedere al datore non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), bensì anche il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia), poichè i versamenti alle Casse Edili a carico del datore di lavoro hanno in parte funzione di mera garanzia (per quanto attiene all'accantonamento in favore dei singoli lavoratori di alcune voci retributive – quali indennità di ferie, T.F.R. ecc.-) ed in parte funzione mutualistica e previdenziale (per quanto attiene alla indennità di malattia, ai contributi associativi, ecc.).

Orbene il regolamento della Cassa resistente, anch'esso recepito quale fonte negoziale di disciplina della materia per effetto della adesione prestata dal resistente, prevede in modo espresso che gli obblighi di contribuzione e di accantonamento siano inscindibili e correlativi e non possano essere adempiuti in modo parziale.

Superata, pertanto, l'eccezione sollevata dalla opposta circa il difetto della legittimazione passiva della Cassa, merita di essere considerata la possibilità del datore di lavoro di supplire al versamento di accantonamenti e contributi tramite una dazione diretta in favore dei singoli lavoratori, seppure limitatamente alla parte avente ad oggetto il mero accantonamento di voci retributive in favore dei lavoratori medesimi.



In disparte la violazione dell'obbligo contrattuale assunto verso la Cassa (a tenore del quale – lo si ripete – le quote da versare sono unitarie ed inscindibili), merita di essere evidenziata come una condotta di tal genere si palesi confligente con la funzione di tutela e di garanzia svolta dalla Cassa Edile, che è l'unica ragione per la quale siano stati istituiti siffatti accantonamenti.

Né, nella fattispecie, le risultanze istruttorie si rivelano idonee a confermare il paventato pagamento operato dal datore di lavoro direttamente ai propri lavoratori, in quanto la consulente del lavoro della società Paola Di Fabrizio negava di essere a conoscenza di tale circostanza, il lavoratore Granifero Pietro, padre del legale rappresentante della opponente, non era in grado di quantificare o riscontrare i presunti pagamenti ed, infine, il lavoratore Andrea Silvi dichiarava, genericamente, che le elargizioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di accantonamenti sarebbero state effettuate da quest'ultimo sotto la voce della busta paga "trasferta Italia". Circostanza, quest'ultima, priva di ulteriori riscontri.

L'opposizione viene dunque disattesa, con conferma del d.i. opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di PESCARA - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LUIGINA TIZIANA MARGANELLA in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle competenze di giudizio in favore della parte opposta, in persona del Presidente p.t., che si liquidano in € 2.100,00, oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in PESCARA in data 26.03.2014.

Il GIUDICE del LAVORO

Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella

